

Norme & Tributi  
Diritto dell'economia

L'accumulo di debiti con Fisco e Inps fa scattare la bancarotta impropria

Aziende in difficoltà

Se ha contribuito al dissesto per la Cassazione si tratta di un'operazione dolosa

Estratti di ruolo e cartelle esattoriali non contestate hanno rilievo probatorio

A cura di  
Antonio Iorio

Il sistematico omesso pagamento di debiti fiscali e previdenziali può costituire un'operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta impropria, se ha contribuito al dissesto della società; e, in questa valutazione, non ha importanza chi abbia chiesto il fallimento. Quando una società omette regolarmente di pagare imposte e contributi, il debito verso Fisco ed enti previdenziali, nel tempo, aumenta per effetto di sanzioni e interessi. Se questa esposizione contribuisce a portare l'impresa al dissesto e poi al fallimento, l'amministratore può rispondere di bancarotta impropria da operazioni dolose. È questo in estrema sintesi l'orientamento della Suprema Corte, di recente confermato nella sentenza n. 30791/2026 della quinta sezione penale che ha esaminato il caso di una società che aveva accumulato un debito erariale superiore a 500mila euro, risultante dagli estratti di ruolo. La difesa sosteneva che tale de-

bito non potesse assumere rilievo decisivo, perché il fallimento non era stato chiesto dal Fisco, ma da un altro creditore. Per i giudici, non rileva chi abbia presentato l'istanza di fallimento ma che vi sia stato un debito fiscale e previdenziale effettivo e che tale debito sia documentato. Il suo accumulo inoltre deve derivare da una scelta gestoria sistematica di mancato pagamento che ha determinato o contribuito a determinare il dissesto poi sfociato nel fallimento. In altre parole, la responsabilità penale non dipende dal fatto che il Fisco si sia mosso per primo, o che abbia promosso direttamente la procedura fallimentare. Dipende invece dal ruolo che il debito tributario, formatosi nel tempo, ha avuto nella crisi dell'impresa.

**Gli estratti di ruolo**  
La giurisprudenza attribuisce rilievo probatorio agli estratti di ruolo e alle cartelle esattoriali non contestate, ritenendoli base idonea per accertare l'esistenza del credito tributario e previdenziale. Ciò comporta che, ai fini del reato, non è necessario attendere l'accertamento del passivo in sede fallimentare. La Cassazione chiarisce infatti che tale verifica ha funzione interna alla procedura concorsuale e non incide sull'esistenza del debito già maturato prima del fallimento.

**Il pignoramento**  
Un altro punto importante è che la Corte non richiede, per affer-

IL RILIEVO PENALE

**Cosa serve**  
Il debito fiscale ha rilievo penale quando si verificano tutte queste circostanze:  
● esiste un'esposizione effettiva verso il Fisco o gli enti previdenziali;  
● il debito è documentato (possono assumere rilievo probatorio gli estratti di ruolo e le cartelle esattoriali non contestate);  
● l'inadempimento è sistematico, ripetuto e non occasionale: il mancato pagamento non è quindi causato da una mera difficoltà temporanea ma indica una scelta gestoria consapevole e una politica aziendale di rinvio;  
● il debito ha contribuito al dissesto, anche per effetto di sanzioni e interessi;  
● il dissesto è sfociato in una dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziaria

**Cosa non basta**  
Per la rilevanza penale non è invece sufficiente:  
● la sola presenza di un debito fiscale;  
● l'importo elevato del debito;  
● il fatto che il Fisco non abbia chiesto il fallimento;  
● l'assenza di pignoramenti o di iniziative esecutive;  
● l'attesa dell'accertamento del passivo in sede fallimentare

**CONSORZI FUORI DAGLI ARBITRATI**  
La Cassazione (ordinanza n. 25256 del 13 settembre scorso) ha chiarito che la disciplina sull'arbitrato societario opera esclusivamente nell'ambito delle

società e punta ad assicurare l'interesse unitario del gruppo sociale e l'uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale. Si tratta quindi di un regime speciale non applicabile ai

consorzi previsti dall'articolo 2615 del Codice civile: il lodo arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorzio rimasto estraneo.

mare il nesso causale, che il creditore pubblico abbia già iniziato azioni esecutive. Il dissesto è un fatto economico anteriore rispetto sia alle eventuali iniziative di riscossione sia alla stessa dichiarazione giudiziale di fallimento. Il punto quindi non è se il Fisco abbia già pignorato beni o avviato procedure aggressive ma se la scelta di non pagare imposte e contributi abbia aggravato in modo prevedibile la situazione della società fino al dissesto.

**Omissione sistematica**  
Secondo i giudici di legittimità, non è sufficiente la sola esistenza di un debito fiscale, anche se documentato, per integrare automaticamente il reato. Occorre invece verificare che il mancato pagamento sia stato sistematico; si sia trattato di una scelta consapevole di gestione; tale scelta abbia prodotto o aggravato una situazione di dissesto che ha poi condotto al fallimento. Non è dunque determinante il debito in sé, ma la sua incidenza causale nella crisi dell'impresa. In concreto quindi chi amministra un'impresa in difficoltà non può fare affidamento sul fatto che il Fisco non abbia ancora chiesto il fallimento o non abbia ancora promosso esecuzioni. Se il mancato pagamento di imposte e contributi è stato sistematico, documentato e causalmente collegato al dissesto, esso può assumere rilievo penale anche quando l'iniziativa per il fallimento provenga da un altro creditore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non conta chi ha chiesto il fallimento ma l'influsso sulla crisi dell'azienda

I criteri

Le inadempienze devono essere sistematiche e frutto di scelte di gestione

La Corte di Cassazione conferma una questione centrale che caratterizza i reati fallimentari da operazioni dolose: il vero baricentro non è l'istanza di fallimento, ma il dissesto della società. Non a caso viene confutato un argomento difensivo che in apparenza può sembrare intuitivo: se il fallimento non è stato chiesto dal Fisco, allora il debito tributario non dovrebbe pesare davvero nella ricostruzione penale della crisi. La risposta dei giudici è opposta: non importa chi abbia promosso la procedura; importa, piuttosto, se la gestione abbia creato o aggravato una situazione di dissesto poi sfociata nel fallimento. La Cassazione in sintesi pone due piani diversi. Da un lato il fallimento come fatto processuale: la domanda di un creditore, l'intervento del pubblico ministero, la sentenza del tribunale. Dall'altro il fallimento come fatto economico: l'impresa che, accumulando debiti, perde equilibrio finanziario e precipita nel dissesto. La sentenza concentra ovviamente l'attenzione sul secondo piano. Per la bancarotta impropria da operazioni dolose, ciò

che conta davvero è il percorso con cui la società viene trascinata verso il collasso. In merito al debito fiscale accumulato esso deve atteggiarsi come scelta di gestione, non come semplice morosità. Non deve quindi essere un mero insoluto (fra i tanti) ma il possibile risultato di una precisa politica aziendale: non pagare imposte e contributi per sostenere la liquidità nel breve periodo, rinviando il problema e lasciando che sanzioni e interessi aggravino la situazione. Si tratta quindi secondo i giudici di legittimità di una forma di autofinanziamento patologico. Funziona nell'immediato, ma può trasformarsi in una valanga. Nel breve periodo evita uscite di cassa; nel medio periodo gonfia l'esposizione debitoria e rende prevedibile l'approdo al dissesto. In tale contesto non viene punito il semplice mancato pagamento, ma la sua sistematicità come scelta gestoria idonea a compromettere in modo grave e progressivo la tenuta dell'impresa. Non è sufficiente quindi osservare chi abbia promosso il fallimento per capire se il debito fiscale avrà rilievo penale. Quel dato può spiegare il momento in cui la crisi esplode, ma non la sua causa. Se la società è stata tenuta in piedi anche attraverso il sistematico mancato versamento di imposte e contributi, e se quella scelta ha contribuito al dissesto, il problema giuridico esiste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimborsi Iva sui transaction cost, sì dell'Agenzia ma iter complicato

Adempimenti

Mancano indicazioni su come sterilizzare il recupero ai fini Ires e Irap

Gian Marco Committeri  
Chiara Lo Re

A distanza di mesi dalla risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026 e dalla risposta n. 58 del 2 marzo 2026, l'erogazione dei rimborsi dell'Iva sui cosiddetti *transaction costs* sostenuti dalle società veicolo (Spv) nel contesto di operazioni di Mlbo incontra ancora difficoltà operative. L'Agenzia ha superato l'impostazione che assimilava la Spv ad una holding statica, riconoscendo la detraibilità dell'Iva assolta sui costi sostenuti per l'acquisizione della Target. Con la risposta n. 58/2026, è stato affrontato il tema del "pregresso" consentendo ai contribuenti che, conformandosi alla prassi vigente, non avevano detratto l'Iva, di chiederne il rimborso ex articolo 30-ter del Dpr 633/1972 (termine scaduto lo scorso 9 agosto), inapplicabile, infatti, la dichiarazione integrativa poiché la mancata detrazione non derivava da un errore o da un'omissione bensì da una scelta consapevole. La fase di liquidazione dei rimborsi sta però facendo emergere una criticità: la mancanza di indicazioni operative uniformi sul coordinamento tra il rimborso Iva e la sterilizzazione degli effetti ai fini delle imposte dirette. L'Agenzia precisa che, per evitare un arricchimento senza causa, il contribuente deve dimostrare che l'Iva imputata a costo sia recuperata a tassazione. Se i costi di transazione sono stati spesi a conto economico e de-

dotti ai fini Ires o Irap, il successivo rimborso impone, quindi, di neutralizzare il beneficio fiscale ottenuto in passato. Il problema è stabilire come. Alcuni uffici territoriali subordinano il rimborso alla presentazione di apposite dichiarazioni integrative ai fini Ires ed Irap. Ma si tratta di soluzione che non convince. Innanzitutto, mancano indicazioni espresse sulla non applicazione delle sanzioni: difficile sostenere che possa essere sanzionato il contribuente che ha dedotto un costo coerentemente con l'indetraibilità dell'Iva affermata dall'Agenzia. Eppure, in assenza di una posizione espressa, gli uffici esitano a "formalizzare" la disapplicazione delle sanzioni. Senza contare il rischio che un ravvedimento limitato a imposte e interessi venga intercettato dai controlli automatizzati. Ma c'è poi un problema più generale di coerenza. Esclusa l'integrativa ai fini Iva poiché la mancata detrazione sarebbe stata frutto di una scelta consapevole e non un errore, perché la stessa vicenda dovrebbe essere trattata, ai fini Ires e Irap, come un errore da correggere con le integrative? Né appare ragionevole imporre una rettifica (a sfavore) prima ancora di aver ricevuto il rimborso dell'Iva (che di quella rettifica è il sottostante). Più coerente sarebbe recuperare a tassazione l'Iva dedotta (e poi rimborsata) come sopravvenienza attiva nell'anno in cui il rimborso viene erogato. In tal senso, peraltro, depono la risposta ad interpello n. 20/2024, resa in una diversa fattispecie ma comunque utile. In tale sede è stato chiarito che «qualora la parte di Iva indetraibile

versata con riferimento alla fattura originaria sia stata considerata onere deducibile ai fini delle imposte dirette, l'Iva oggetto di rimborso costituirà una sopravvenienza attiva». Il principio sembra applicabile anche ai *transaction costs*. Il risultato fiscale sarebbe lo stesso: il beneficio derivante dalla precedente deduzione verrebbe sterilizzato, senza riaprire le dichiarazioni degli anni precedenti. La soluzione appare ancor più ragionevole quando la deduzione originaria abbia generato o incrementato perdite fiscali riportate negli esercizi successivi poiché tale onere potrebbe comportare la rettifica a cascata di più dichiarazioni della Spv o della società incorporante. Diverso è il caso in cui i *transaction costs*, comprensivi dell'Iva non detratta, siano stati capitalizzati a incremento del costo della partecipazione e abbiano poi concorso, a seguito della fusione, alla formazione di un disavanzo imputato ad avviamento. Se tale valore non è stato affrancato e i relativi ammortamenti non hanno avuto rilevanza fiscale, non vi è alcun precedente beneficio da recuperare: sarà sufficiente rettificare il valore della partecipazione per la quota di Iva indetraibile capitalizzata. Se proprio si volesse subordinare il rimborso Iva alla preventiva conferma del recupero a tassazione dell'Iva indetraibile ai fini delle imposte dirette dovrebbe quantomeno ammettersi la tassazione direttamente nel modello Redditi 2026 (anno 2025) di prossima scadenza (almeno per i contribuenti "solari"), evitando così le integrative (a patto, ovviamente, di avere formale contezza della spettanza del rimborso). Il problema, quindi, non è più se spetta il rimborso dell'Iva, ma come gestire il recupero ai fini Ires ed Irap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**C.P. N. 84/2026 B RENT SRL**  
G.D.: Dott. Giovanni Di Giorgio  
Commissario Giudiziale: Dott. Giovanni Esposito  
**COMUNICAZIONE AI CREDITORI EX ART. 104 CCII**  
Il Commissario Giudiziale Dott. Giovanni Esposito Pec nacpccipiul84-12026@procedurepec.com.  
PREMESSO CHE  
- la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 47 CCII (all. 1);  
- la proposta prevede la soddisfazione del ceto creditario in 13 classi prospettando due ipotesi (con e senza escussione delle garanzie pubbliche) (all. 2);  
AVVISA  
- i creditori a confermare l'ammontare del credito vantato unitamente ai relativi documenti a sostegno;  
- che le operazioni di voto inizieranno il 10/12/2026 e termineranno alle ore 24:00 del 21/12/2026;  
- che il voto dovrà essere espresso a mezzo invio all'indirizzo PEC della procedura.  
INVITA  
I creditori a comunicare, entro quindici giorni dalla sua ricezione, un suo indirizzo di posta elettronica certificata.  
AVVERTE  
che nel caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC entro il prescritto termine, tutte le comunicazioni si intenderanno eseguite mediante il deposito nella cancelleria del Tribunale.  
Con osservanza.  
Pomigliano d'Arco, 18 settembre 2026  
IL COMMISSARIO GIUDIZIALE  
Dott. Giovanni Esposito  
Allegati consultabili su  
<https://astribunali24.ilsol24ore.com/>

**CONAFI S.p.A.**  
Sede Legale: Via Aldo Barbero 15 - 10143 Torino  
Telefono: 011 7710320 Fax 011 7710634  
PEC: [conafi@legalmail.it](mailto:conafi@legalmail.it)  
[www.conafi.it](http://www.conafi.it)  
**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**  
I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea il giorno 7 ottobre 2026 alle ore 9:30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
**Ordine del giorno**  
1. *Riduzione del capitale sociale per perdite per nominali Euro 1.833.650; deliberazioni inerenti e conseguenti;*  
2. *Riduzione volontaria del capitale sociale per nominali Euro 1.865.350, mediante imputazione di uguale ammontare del capitale sociale a una specifica riserva disponibile; deliberazioni inerenti e conseguenti;*  
3. *Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*  
4. *Distribuzione di riserve di capitale disponibili, subordinatamente al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Imprese della deliberazione di riduzione del capitale sociale e, in ogni caso, decorsi 90 giorni dalla stessa iscrizione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*  
La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite la piattaforma *Microsoft Teams* - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere formale richiesta all'indirizzo [conafi@legalmail.it](mailto:conafi@legalmail.it) allegando copia di un documento di identità in corso di validità. Per facilitare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 2 ottobre 2026. La Società si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto. La documentazione relativa alle materie poste all'Ordine del Giorno sarà depositata presso la sede sociale nei termini di legge. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. La relativa richiesta deve essere presentata, unitamente ad un documento di identità, per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata [conafi@legalmail.it](mailto:conafi@legalmail.it).  
Torino, 21 settembre 2026  
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
**Andrea Dalla Chiara**

**Norme&TributiPlus**  
L'informazione professionale che conta  
Lo strumento per  
**Approfondire**  
di più, in meno tempo  
Il Sole  
**24 ORE**  
Fisco Diritto Lavoro Condominio & Immobili  
Enti Locali & PA Edilizia & Territorio  
